

LA VITTIMIZZAZIONE NEL MONDO DELLO SPORT E LA GIUSTIZIA RIPARATIVA A VOCAZIONE 'SPECIAL-GENERAL' PREVENTIVA

di Anna Acconcia

(Dottoranda di ricerca in diritto penale,

Università Cattolica del Sacro Cuore,

Alta Scuola "Federico Stella" sulla Giustizia Penale)

Il contributo muove dall'idea che la crescente attribuzione di nuovi spazi alla vittima stia determinato una progressiva metamorfosi del sistema penale: da un lato si assiste all'ascesa del paradigma vittimario; dall'altro, alla definizione di ruoli prima inediti per la vittima di reato, con l'introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa. Il saggio si concentra sulle diverse forme di vittimizzazione nel mondo dello sport, con l'obiettivo di delinearne un possibile inquadramento teorico e pratico, riservando particolare attenzione agli aspetti organizzativi e di contesto che ne favoriscono lo sviluppo e la persistenza. Vengono, infine, esplorate le potenzialità applicative della giustizia riparativa nell'ambito degli abusi nel mondo dello sport, nonché la possibilità di recepirne gli esiti, in chiave preventiva, all'interno dei modelli organizzativi sportivi (ex art. 16, comma 2, d.lgs. 39/2021) al fine di contribuire allo smantellamento di una cultura organizzativa e istituzionale – volontariamente o involontariamente – abusante.

This paper starts from the premise that the growing recognition of the victim's role is driving a progressive transformation of the criminal justice system. On one side, we are witnessing the rise of a victim-centered paradigm; on the other, the emergence of previously unseen roles for victims of crime, particularly through the introduction of a comprehensive framework on restorative justice. The essay examines the various forms of victimization in the realm of sport, aiming to provide a conceptual and practical framework that highlights the organizational and contextual factors enabling their development and persistence. Finally, the paper explores the potential of restorative justice in addressing cases of abuse within the sports environment, as well as the preventive integration of its outcomes into sports governance models (art. 16, comma 2, d.lgs. 39/2021). The ultimate goal is to contribute to dismantling an organizational and institutional culture that – whether intentionally or unintentionally – tolerates or perpetuates abuse.

Sommario: 1. La valorizzazione della vittima nel sistema penale fra traiettorie simboliche e proposte politico-criminali innovative. – 2. Le plurime declinazioni della vittimizzazione nel mondo dello sport: uno sguardo sulla complessità – 3. La giustizia riparativa: un metodo possibile nella trama della Riforma dello Sport.

1. L'universo della giustizia penale sembra oscillare dentro due poli contrapposti che espongono il sistema, in forza di spinte espressive di traiettorie diverse, a una rilevante e progressiva metamorfosi.

Da un lato si assiste, infatti, sull'onda dei populismi penali¹ e delle politiche di sicurezza², all'ascesa del paradigma vittimario³ con la creazione di fattispecie vittimocentriche⁴, la previsione di inasprimenti sanzionatori⁵ e l'ampliamento dell'ambito di operatività delle misure di controllo coercitivo (precautelari, cautelari, di prevenzione)⁶ a tutela delle vittime⁷, specie di quelle appartenenti a gruppi

¹ E. Amati, *Crudeli illusioni" e populismo vittimario*, in www.dirittodifesa.eu, 21.07.2024.

² Per stare sull'attualità legislativa G. Balbi, *Il "Decreto Sicurezza" e il suo contesto. Il sistema penale nel crepuscolo della democrazia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 22.07.2025; R. Bartoli, *Sulle recenti riforme in ambito penale tra populismo, garantismo e costituzionalismo*, in *Jus* 2024, 57 ss.

³ Sulla vittima quale «strumento argomentativo» per il legislatore, si veda G. Minicucci, *Il diritto penale della vittima. Ricadute sistematiche e interpretative*, in *disCrimen*, 27.10.2020.; A. Pugiotto, *L'eterno protagonismo della vittima. In dialogo con Tamar Pitch*, in *disCrimen*, 20.02.2019. Sulle insidie della prospettiva vittimocentrica già M. Bertolino, G. Varraso, *Focus: le vittime vulnerabili*, in *RIML* 2018, 511 ss.

⁴ Sulle distorsioni del vittimocentrismo, anche come fonte di creazione di nuove fattispecie, si veda C. Bernasconi, *Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione reocentrica?*, in *disCrimem*, 12.03.2022; ma già D. Fondaroli, *Diritto penale, vittimizzazione e "protagonismo" della vittima*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza* 2014, 74 ss. L'esempio più calzante e più attuale sul tema è certamente il disegno di legge in materia di «femminicidio» (già approvato dal Senato e in corso di esame alla Camera): tra i molti commenti si rinvia a V. Mongillo, *Diritto penale e ingegneria simbolica: i limiti della proposta di un nuovo delitto di femminicidio e le esigenze di tutela effettiva*, in www.sistemapenale.it, 11.06.2025. Una tale prospettiva si ritraccia anche nel cd. Codice Rosso (L. n. 69/2019) che ha introdotto il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-bis Cp), il delitto di costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-bis Cp), il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter Cp) e il delitto di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies Cp).

⁵ A titolo meramente esemplificativo, si rammenta come siano state innalzate le pene per i delitti di maltrattamenti; atti persecutori; violenza sessuale, anche nell'ipotesi aggravata e violenza sessuale di gruppo. per approfondire si rinvia alla ricostruzione sulla «tentazione punitiva» che caratterizza il legislatore contemporaneo di A. Costantini, *Diritto penale e discriminazioni di genere*, in *Genius*, 4.10.2024, spec. 17 ss. Sul fenomeno paiono molto acute anche le riflessioni T. Vitarelli, *Violenza contro le donne e bulimia repressiva*, in *DPenCont* 2020, 461 ss.

⁶ Sul difficile equilibrio tra istanze di protezione nei confronti della vittima e protezione della presunzione di innocenza nei confronti dell'accusato, si rinvia a V. Bonini, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Milano 2018; L. Lupària Donati, *L'ascesa della vittima, il crepuscolo dell'imputato. Il pendolo alterato del processo penale*, in www.sistemapenale.it, 27.09.2024; sull'«affermazione del paradigma vittimario e sulla "protezione attraverso la repressione"», con particolare riguardo alle relazioni strette, si veda P. Maggio, *Rapporti familiari e tutela processuale penale*, in *PPG* 2022, 1595 ss.

⁷ Per un inquadramento sulla persona offesa e sulle «vittime» di reato si veda C. Mazzucato, *Della persona offesa dal reato. Nota introduttiva al Capo IV, Titolo IV, Libro I del Codice penale*, in G. Forti, S. Riondato, S. Seminara (a cura di), *Comm. breve cod. pen.*, VII ed., Padova 2024, 555 ss.; per approfondire si rinvia a L. Cornacchia, *Vittime e giustizia criminale*, in *RIDPP* 2013, 1760 ss., spec. 1762; per una ricostruzione in chiave storica si veda E. Venafrò, *Brevi cenni introduttivi sull'evoluzione della tutela della vittima nel nostro sistema penale*, in E. Venafrò, T.

considerati vulnerabili⁸, contribuendo alla produzione di un diritto penale sempre più proteso alla diversificazione delle forme di tutela in base alla maggiore o minore vulnerabilità⁹.

In particolare, come evidenziato in dottrina¹⁰, si registra la creazione di veri e propri statuti differenziati per sottoclassi di vittime considerate vulnerabili e destinatarie di attenzioni da parte del legislatore penale contemporaneo: (i) vittime vulnerabili per costituzione ovvero per ragioni psico-fisiche¹¹; (ii) vittime vulnerabili a causa del genere, della religione, dell'etnia, del sesso, dell'orientamento sessuale¹²; (iii) vittime vulnerabili in considerazione del particolare allarme sociale collegato a talune fattispecie di reato¹³. E, ancora, rileva la distinzione tra una vulnerabilità in senso «soggettivo-relazionale», connessa alle particolari condizioni bio-fisiologiche, e una in senso «oggettivo-situazionale», dove sono le relative modalità di realizzazione e le finalità criminose perseguite a determinare una condizione di fragilità¹⁴.

In questa direzione, la preoccupazione che si avverte risiede nel passaggio dall'«oblio al protagonismo»¹⁵ della vittima, un'immagine destinata a esasperarsi con

Padovani (a cura di), *Ruolo e tutela della vittima in diritto penale*, Torino 2004, 11 ss.

⁸ La Direttiva Vittime (2012/29/UE) del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 25.11.2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato definisce la «vulnerabilità» come esposizione «al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni» (considerando n. 58) e segna il passaggio dall'idea di una «vulnerabilità tipica» prevista «in astratto e per definizione», a una «vulnerabilità atipica» prevista «in concreto e da valutare in modo individualizzato» (art. 22). Nell'ordinamento interno, la condizione di particolare vulnerabilità (art. 90-*quater* CCpp.) ripropone, tuttavia, categorie già note (la commissione del fatto con violenza alla persona o odio razziale, la criminalità organizzata, il terrorismo, la tratta e le ipotesi di dipendenza affettiva, psicologica o economica dall'autore del reato). Si rinvia per un denso affresco a C. Mazzucato, *Una idea 'forte' di vulnerabilità per una giustizia penale 'mite': alcuni spunti di riflessione*, in M. Lamanuzzi, C. Mazzucato (a cura di), *Violenza contro le donne: forme 'visibili' e 'invisibili' di un fenomeno globale. Strategie interdisciplinari di prevenzione*, Torino 2025, 7 ss.; F. Trapella, *La vittima della legalità violata. Spunti in tema di vulnerabilità*, in www.archiviopenale.it, 2023, 1 ss.

⁹ In questi termini F. Palazzo, *Soggetti vulnerabili e diritto penale*, in G. Spangher, A. Marandola (a cura di), *La fragilità della persona nel processo penale*, Torino 2021, 103.

¹⁰ La ricostruzione si deve a F. Cingari, *Vittima del reato e processo penale*, in C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta, F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, vol. I, Milano 2022, 3-23, spec. 8 s.

¹¹ Su questo aspetto si richiama V. Masarone, *L'attuale posizione della vittima nel diritto positivo: verso un diritto penale "per tipo di vittima"*, in *AP* 2017, 1 ss.

¹² Sul punto si veda F. Palazzo, *La nuova frontiera della tutela penale dell'uguaglianza*, in www.sistemapenale.it, 11.01.2021.

¹³ Su questa declinazione il rinvio è a M. Venturoli, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo tra impulsi sovranazionali e spinte populistiche*, in *AP* 2021, 20.

¹⁴ Su questa intonazione si sofferma M. Venturoli, *La vulnerabilità della vittima di reato quale categoria "a geometria variabile"*, in *RIML* 2018, 553.

¹⁵ Il riferimento è chiaramente al titolo della monografia di M. Venturoli, *La vittima nel sistema penale. Dall'oblio*

fattezze sempre più ideali e stereotipate¹⁶ da cui discendono forme di tutela rafforzate¹⁷, e nella conseguente pericolosa virata soggettivizzante del diritto penale¹⁸ in cui la voce della vittima potrebbe condizionare le scelte di criminalizzazione, allontanando il diritto penale dalla sua primigenia funzione di tutela sussidiaria¹⁹ dei beni giuridici²⁰.

Si registrano dall'altro lato, invece, segnali in direzione opposta rispetto alla mera estensione delle maglie della punizione caratterizzata dalla previsione di specifici regimi di protezione a fronte di determinate fenomenologie criminali, con l'introduzione della disciplina organica della giustizia riparativa, a opera del d.lgs. 10.10.2022, n. 150²¹.

al protagonismo?, Napoli 2015.

¹⁶ Su questa preoccupazione si diffonde C. Mazzucato, *Una idea 'forte' di vulnerabilità per una giustizia penale 'mite': alcuni spunti di riflessione*, cit., 7 ss. in cui l'A. argomenta a partire dal noto saggio di N. Christie, *The ideal victim*, in E.A. Fattah (ed.), *From crime policy to victim policy: reorienting the justice system*, London 1986, 17-30.

¹⁷ Sui processi di trasformazione del diritto penale in chiave simbolica e repressiva mediata dalla esigenze di tutela delle vittime si rinvia a M. Venturoli, *La "centralizzazione" della vittima nel sistema penale contemporaneo*, cit., 1 ss.

¹⁸ Sul «processo di soggettivizzazione passiva dell'illecito penale» già M. Venturoli, *La protezione della vittima del reato quale autonomo scopo del diritto penale*, in M.F. Cortesi, E. La Rosa, L. Parlato, N. Selvaggi (a cura di), *Sistema penale e tutela delle vittime tra diritto e giustizia*, Milano 2015, 11-29; c'è chi avanza l'idea di valorizzare maggiormente, nell'orizzonte penale e nella teoria generale del reato, i diritti soggettivi tutelati e i relativi titolari rispetto alla concezione che individua come preminente il potere dello Stato detentore dello *ius puniendi*, così F. Viganò, *Diritto penale e diritti della persona*, in www.sistemapenale.it, 13.03.2023.

¹⁹ Il carattere sussidiario del diritto penale (artt. 3, co. 1 e 13 Cost.) impone la rinuncia «al diritto penale quando altri rami dell'ordinamento siano in grado di tutelare adeguatamente il bene giuridico», così testualmente G. Forti, *L'immane concretezza. Metamorfosi del crimine e controllo penale*, Milano 2000, 149.

²⁰ Ex multis A. Angioni, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano 1983; M. Donini, *Teoria del reato. Una introduzione*, Padova 1996; G. Fiandaca, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino 2017.

²¹ La letteratura a commento della disciplina organica della giustizia riparativa e dei suoi rapporti con il procedimento penale e con l'attuale sistema sanzionatorio è molto copiosa. Si rinvia senza pretesa di esaustività, a V. Bonini (a cura di), *La giustizia riparativa* (d.lgs. n. 150/2022 - d.lgs. n. 31/2024), Torino 2024; M. Bortolato, *La disciplina organica della giustizia riparativa e i suoi effetti sulla risposta punitiva*, in www.sistemapenale.it, 24.11.2023; Id., *La disciplina organica della giustizia riparativa*, in *RIDPP* 2022, 1259-1267; M. Bouchard, F. Fiorentin, *La giustizia riparativa*, Milano 2024; A. Ceretti, G. Mannozi, C. Mazzucato (a cura di), *La disciplina organica della giustizia riparativa, Riforma Cartabia. Le modifiche al sistema penale*, Commentario diretto da G.L. Gatta, M. Gjaluz, vol. 4, Torino 2024; G. De Francesco, *Giustizia riparativa: uno sguardo dal ponte*, in *RIDPP* 2023, 643-647; L. Eusebi, *Giustizia punitiva e giustizia riparativa: quali rapporti?*, in www.sistemapenale.it, 24.11.2023; G. Mannozi, *Innovative and transformative effects of Restorative Justice*, in G. Maglione, I.D. Marder, B. Pali (a cura di), *Restorative Justice at crossroads: dilemmas of institutionalisation*, New York 2024, 78-103; Id. *La giustizia riparativa: brevi note su contesto, disciplina ed effetti trasformativi*, in *RIDPP* 2023, 649-658; F. Palazzo, *Plaidoyer per la giustizia riparativa*, in www.sistemapenale.it, 24.11.2023; F. Parisi, *Giustizia riparativa e sistema penale*, Torino 2025; *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134*, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (Gazzetta Ufficiale, Serie

I programmi di giustizia riparativa abbracciano tutto l'ordinamento: sono, infatti, accessibili senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla gravità²², eccezion fatta per i detenuti sottoposti al regime speciale di detenzione dell'art. 41-bis Ord. pen. per i quali è stato successivamente escluso l'accesso²³.

L'opzione preferita dal legislatore innova rispetto allo sperimentale assetto precedente²⁴ prevedendo il ricorso alla giustizia riparativa per qualsiasi tipologia di reato, offrendo ai consociati, a prescindere dal tipo di offesa, lo strumento del dialogo e dell'incontro, senza categorizzare le presunte vittime e i presunti autori e senza sostituirsi alle scelte dei potenziali partecipanti, anche in un momento precedente²⁵ o successivo²⁶ al mandato della giustizia penale tradizionale e adattandosi, in modo flessibile, ma al contempo rispettoso dei principi costituzionali, alle necessità del caso.

L'attenzione posta dalla giustizia riparativa anche nei confronti delle vittime, di cui il diritto penale classico si preoccupa, troppo spesso, nel mero solco del ricorso a un

Generale n. 245 del 19 ottobre 2022 - Suppl. Straordinario n. 5), in www.sistemapenale.it, 20.10.2022; E. Venafrò, *Giustizia riparativa e sistema penale alla luce della Riforma Cartabia*, in www.lalegislazionepenale.eu, 21.12.2023, 1 ss.; F. Viganò, *Verità e giustizia riparativa*, in www.sistemapenale.it, 20.09.2024.

²² Come previsto dall'art. 44, comma 1, d.lgs. n. 150/2022. Si segnala come siano stati messi in luce problemi, rischi e difficoltà del ricorso a programmi di giustizia riparativa nei casi di violenza contro le donne, muovendo anche dall'errata traduzione dell'art. 48 della Convenzione di Istanbul e facendo leva sulle scelte operate dal legislatore in altri ordinamenti (come ad esempio in Spagna dove, in tali casi, è vietato il ricorso alla mediazione). Per un'analisi su queste perplessità si veda E. Biaggioni, *Giustizia riparativa e violenza di genere. Una relazione tossica e pericolosa*, in www.sistemapenale.it, 9.12.2024, 23 ss. che individua le criticità nell'asimmetria di potere, nel ciclo/dinamica della violenza, nei tempi della donna, nella valutazione del rischio e nella riprivatizzazione della violenza. Di diverso avviso, invece, M. Lamanuzzi, *Restorative justice in cases of gender-based violence against women: perspectives on shame, symbolic interactionism and agency*, in *The International Journal of Restorative Justice* 2024, 226-249 che argomenta, per supportare la praticabilità della *restorative justice* nei casi violenza contro le donne, valorizzando il ruolo della vergogna reintegratrice (J. Braithwaite), l'importanza della narrazione per rimodellare le proprie cosmologie (L. Athens; G.H. Mead; A. Ceretti e L. Natali) e le caratteristiche proprie dei programmi di giustizia riparativa che promuovono l'autostima della vittima e la risocializzazione dell'autore del reato. Si dà conto di come le perplessità sul ricorso ai programmi di giustizia riparativa siano forti anche con riguardo ai reati commessi in ambienti legati alla criminalità organizzata. Sia consentito richiamare, sul tema della mitigazione dei rischi nei *setting* complessi in cui si utilizza la giustizia riparativa, J. Shapland, J. Buchan, S. Kirkwood, E. Zinsstag, *Miting risk in restorative justice*, in *The International Journal of Restorative Justice* 2024, 250-273.

²³ A norma dell'art. 41-bis, co. 2-quater, lett. f-bis, lettera introdotta dall'art. 7, comma 1, lettere a e b del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2024, n. 112.

²⁴ Si rammenta come la mediazione penale per i reati di competenza del giudice di pace fosse riservata ai soli reati procedibili a querela e la mediazione, nell'ambito della sospensione del procedimento con messa alla prova degli adulti, soggiacesse ai limiti edittali previsti per accedere all'istituto; non ha avuto tali limiti, invece, la mediazione nel sistema minorile, svincolata da requisiti di natura oggettiva, subordinati al tipo di delitto.

²⁵ La modifica della disciplina della querela (art. 152 Cp) introduce un'ipotesi di remissione tacita a seguito di un programma di giustizia riparativa conclusosi con esito riparativo. Cfr. art. 44, co. 3, d.lgs. 150/2022.

²⁶ Sui principi di accesso si veda l'art. 44, co. 2, d.lgs. 150/2022.

diritto penale simbolico, consente la creazione di uno spazio inedito di narrazione²⁷ del fatto criminale che può facilitare la revisione e la riconfigurazione delle emozioni negative legate all'esperienza di vittimizzazione, supportare la rielaborazione degli eventi avversi²⁸ e la riacquisizione del proprio sé in termini di riduzione di ansia e di paura e di recupero dell'autostima²⁹ attraverso il dialogo e, dunque, favorire l'innescio di fattori abilitanti, anche mediante la creazione di una rete di supporto³⁰.

Le due direttrici paiono, invero, animate da forze centrifughe: da un canto staticità della risposta penale a tutela di vittime 'idealtipiche' sulla scia di una crescente uso simbolico del diritto penale, dall'altro, invece, una breccia verso curvature innovative della giustizia penale con la possibilità di addivenire a una risposta aperta, schiusa in modo costruttivo verso l'assunzione di impegni volontari e partecipati, costruiti riflettendo sull'offesa, sul riconoscimento reciproco, sui bisogni della vittima, sulla responsabilizzazione della persona indicata come l'autore dell'offesa e sulla ricostituzione dei legami con la comunità³¹.

2. La riflessione che segue accosta il fenomeno degli abusi nel mondo dello sport e le relative modalità di estrinsecazione per riflettere sulle possibili strategie di prevenzione e di contrasto. È proprio su questo crinale che ci si propone di indagare le potenzialità offerte dal ricorso ai programmi di giustizia riparativa in questi specifici ambiti.

La locuzione atecnica di 'abusi nello sport', afflitta da un'apparente vaghezza di significato, mostra, in verità, una certa polisemia funzionale a poter ricomprendere, nel suo alveo di operatività, una serie di situazioni e manifestazioni, tra loro eterogenee, di tipo sia commissivo che omissivo, ma tuttavia perimetrabili entro una cornice di contesto dotata di specifiche caratteristiche.

Numerosi sono i casi assurdi agli onori delle cronache, anche molto diversi tra loro, che ripercorreremo in questa sede, sebbene in modo cursorio, al solo scopo di cogliere la multidimensionalità e la capillarità del fenomeno, nelle sue differenti declinazioni.

²⁷ In questi termini A. Pemberton, *Victimology as a phronetic social science*, in B. Pali, K. Lauwaert, S. Pleysier (eds.), *The praxis of justice. Liber Amicorum Ivo Aertsen*, L'Aia 2019, 93-106.

²⁸ H. Strang, *Is Restorative Justice Imposing Its Agenda on Victims?*, in H. Zehr, B. Toews (eds.), *Critically issues in Restorative Justice*, Cullompton 2004, 95-105, spec. 101.

²⁹ J. Tamarit Sumalla, *Restorative Justice, Procedural Justice and care*, in I. Aertsen, B. Pali (eds.), *Critical restorative justice*, Oxford-London 2017, 47-59.

³⁰ M. Suzuki, *Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework*, in *Criminal Justice and Behavior* 2023, 1893-1908.

³¹ È evidente il richiamo all'art. 43, co. 2, d.lgs. n. 150/2022.

È recentissima la vicenda³² che vede imputata l'allenatrice e commissario tecnico della nazionale italiana di ginnastica ritmica per i maltrattamenti perpetrati a danno di alcune ginnaste – come si evince dall'ordinanza del G.i.p. presso il Tribunale di Monza che ha ordinato l'imputazione coatta per il delitto in parola – in cui vengono elencate e ricostruite, sia in fatto che in diritto, le plurime articolazioni dell'agire maltrattante in quel contesto sportivo³³.

Notissima la storia di Simone Biles, campionessa olimpica statunitense, e di centinaia di altre atlete minorenni³⁴ vittime di abusi sessuali perpetrati ai loro danni dal medico di squadra della Us Gymnastics Larry Nassar (condannato a scontare 175 anni di reclusione)³⁵.

E, anche, la vicenda degli allenatori della nazionale di ginnastica olandese Gerrit Beltman, Gerber Weirisma e Vincent Wevers condannati per aver creato un clima di abusi verbali e di umiliazioni di vario tipo e natura, dovuto all'ossessione maniacale finalizzata all'unico obiettivo di vincere, a cui le ginnaste hanno risposto, nel tempo, con gesti autolesionistici e istinti anticonservativi³⁶.

E, ancora, il caso di Jan Fabre, coreografo e regista belga, condannato per bullismo, violenza e comportamenti sessuali indesiderati dal Tribunale di Anversa perpetrati a

³² Si precisa come si è da poco celebrata, in data 21 settembre 2025, l'udienza preliminare in cui il G.u.p. presso il Tribunale di Monza ha disposto il rinvio a giudizio dell'allenatrice per il delitto di maltrattamenti aggravato dalla presenza di soggetti di minore età (art. 572, co. 2 Cp)

³³ La ricostruzione è interessante perché mette in luce una «pluralità di condotte maltrattanti di natura attiva poste in essere dall'allenatrice ai danni di tutta la squadra (urla incontrollate, insulti, e talvolta manifestazioni più eclatanti quali lanciare oggetti o rovesciare tavoli e sedie) e così pure delle singole atlete di volta in volta prese di mira (battute di scherno, insulti, in un caso il lancio di un guinzaglio e in più di un'occasione l'imposizione di effettuare gli allenamenti e/o particolari esercizi nonostante le condizioni di salute della ginnasta non lo consentissero). Hanno, altresì, fatto emergere condotte omissive di portata lesiva non certo inferiore, quali l'omessa predisposizione di un supporto nutrizionale e psicologico, a dispetto delle richieste in tal senso avanzate da alcune ginnaste, e l'omesso controllo a fronte di situazioni di rischio già verificatesi in passato (quali l'assunzione di lassativi in dosi massicce o l'induzione del vomito per scongiurare gli aumenti di peso)», così G.i.p. Monza, ord. 10.3.2025, 2. A ciò si aggiunge il passaggio, parimenti interessante, in cui il G.i.p. sottolinea che ricorra la condotta maltrattante anche nel caso in cui «l'atleta, in ragione del suo insufficiente grado di maturità psichica, non le percepisca come lesive della sua personalità e, di conseguenza, non manifesti reazioni da stress post traumatico» (così Cass. sez.VI, 8.3.2023 n. 21111). Per approfondire si rinvia a *Caso "Farfalle" della ginnastica ritmica: il Gip di Monza ravvisa il delitto di maltrattamenti nei confronti delle giovani atlete e ordina l'imputazione coatta*, in www.sistemapenale.it, 11.3.2025.

³⁴ Tra cui Rachel Denhollander, la prima a infrangere il muro del silenzio, seguita poi da Jamie Dantzscher, Jessica Howard, McKayla Maroney e Aly Raisman.

³⁵ La vicenda che ha interessato il dott. Nassar e che ha inghiottito la USA Gymnastics (USAG) e l'allora CEO Steve Penny è raccontata nel docufilm *Atleta A, USA, 104*, 2020.

³⁶ Il quotidiano olandese Noordhollands Dagblad ha riportato, per la prima volta, le storie di alcune atlete che hanno denunciato gli abusi di cui erano vittime (disponibile al link Noordhollands Dagblad).

danno di artiste e artisti della sua compagnia Troubleyn³⁷. I fatti sono emersi a partire da una lettera aperta, firmata da ex dipendenti e stagisti della compagnia che hanno denunciato molestie sessuali e comportamenti sessisti, rompendo il muro del silenzio³⁸.

Si ricorda, inoltre, l'esperienza di Mary Garret, per anni *étoile* del Teatro alla Scala e licenziata, ma poi reintegrata su pronuncia della Corte di cassazione³⁹, per aver denunciato pubblicamente, in un libro autobiografico⁴⁰ e in un'intervista al quotidiano britannico *The Observer*, i pregiudizi fisici e psicologici subiti dalle ballerine, lei compresa, soffermandosi, in particolare, sui disturbi alimentari legati al mondo del balletto classico derivanti da una cultura basata sul *fat shaming*.

E, forse, uno dei casi più eclatanti, che consente di visualizzare come il fenomeno possa assumere una dimensione addirittura statale, ha riguardato l'atletica russa in cui secondo il *report* elaborato dalla Commissione della Wada, l'agenzia mondiale *antidoping*, la Russia avrebbe praticato negli ultimi anni un vero e proprio *doping* di Stato creando una organizzazione completamente deputata all'alterazione e alla manipolazione dei risultati⁴¹.

Già a partire dai casi ripercorsi è possibile cogliere, in filigrana, gli indizi dell'esistenza, nel mondo dello sport, di un sistema vessatorio e umiliante che si fatica a scardinare⁴². Queste le ragioni che hanno spinto giornalisti e studiosi a parlare di

³⁷ In questo caso il coreografo è stato condannato dal Tribunale di Aversa alla pena di 18 mesi di reclusione, con pena sospesa.

³⁸ La lettera aperta è stata decisiva nel caso #MeToo e Troubleyn /Jan Fabre pubblicata su Rektro Verso il 12.9.2018 (disponibile al link <https://www.rektoverso.be/artikel/open-letter-metoo-and-troubleynjan-fabre>). Il movimento #MeToo è volto all'emersione delle forme di violenza sui luoghi di lavoro. Molto interessante il contributo di S. Maruna. B. Pali, *From victim blaming to reintegrative shaming: the continuing relevance of Crime, shame and reintegration in the era of #MeToo*, in *The International Journal of Restorative Justice* 2020, 38-44 che lega il movimento #MeToo alla *restorative justice* perché in entrambi i casi si fa leva sul potere della narrazione per denunciare e attivare una trasformazione.

³⁹ Cfr. Cass. Sez. Lavoro, 15.4.2016 n. 7558 con cui ha respinto il ricorso presentato dal Teatro milanese contro la decisione della Corte d'appello che, nel 2014, dichiarò illegittimo il licenziamento della ballerina e la relativa reintegra.

⁴⁰ M. Garret, *La verità, vi prego, sulla danza!*, Milano 2010.

⁴¹ Cfr. <https://www.wada-ama.org/en/investigative-reports>.

⁴² Gli studi sottolineano come la narrazione e la condivisione di esperienze di abusi vissuti da altri rappresentino una risorsa potente per riconoscere la propria vittimizzazione, così F. Kuhlin, N. Barker-Ruchti, *The abuse narrative in sport: the findings of a framework synthesis literature review*, in *Qualitative Research in Sport, Exercise and Health* 2025, 382-400.

«abuso legalizzato»⁴³ ai danni di atlete e atleti, spesso donne⁴⁴ e minorenni: un sistema considerato l'ordinaria conseguenza di uno sport fatto di rinunce profonde e imbevuto di una cultura che spinge ad accettare e a normalizzare condotte vessatorie che vanno dai maltrattanti (di tipo fisico e/o psicologico), alla violenza sessuale fino al *doping*.

Gli studi hanno progressivamente mostrato un sempre maggiore interesse verso questo ambito, tanto che 2023, è stata condotta la prima ricerca italiana⁴⁵, quantitativa e qualitativa, sulla violenza nello sport.

Il campione analizzato per l'indagine quantitativa era costituito da 1.446 atleti italiani, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, il 49.2% (711) dei quali uomini e il 50.8% (735) donne. Il 38.6% degli intervistati ha dichiarato di aver subito almeno una forma di violenza durante le attività sportive prima dei 18 anni. La forma più comune di violenza è risultata quella psicologica (30.4%), seguita dalla violenza fisica (18.6%), dalla negligenza (14.5%), dalla violenza sessuale senza contatto fisico (10.3%) e dalla violenza sessuale con contatto fisico (9.6%). Il 19.4% del campione ha riferito di aver subito una violenza multipla. I dati evidenziano, inoltre, come negli uomini le condotte violente siano maggiormente ascrivibili ai compagni di squadra piuttosto che agli allenatori (36.8% vs 27.8%), mentre nelle donne le condotte siano attribuibili ad allenatori e allenatrici (35% vs 27% per i maschi).

Un ulteriore elemento, che pure pare interessante, riguarda le forme di aiuto: il campione intervistato ha affermato di non aver chiesto né ricevuto aiuto a seguito di episodi di vittimizzazione (tale fenomeno caratterizza maggiormente le donne, pari al 62.3%). Emerge, inoltre, come le richieste di aiuto interne al contesto sportivo si attestino solo tra il 26% per gli uomini e il 20% per le donne.

A fronte degli accadimenti, il 22.2% di chi ha riportato di aver subito violenza ha cambiato l'organizzazione sportiva di riferimento, il 29.9% ha variato la disciplina sportiva, il 32.3% ha lasciato il mondo dello sport, il 12.9% ha avuto problemi di salute temporanei, il 6.5% ha avuto problemi di salute cronici e il 20.4% non ha riportato

⁴³ In questi termini J. Ryan, *Little Girls in Pretty Boxes: The Making and Breaking of Elite Gymnasts and Figure Skaters*, New York 1995.

⁴⁴ Non è possibile approfondire, in questa sede, il tema della vittimizzazione femminile nel mondo dello sport, ma si rinvia a L. Mergaert, C. Arnaut, T. Vertommen, M. Lang, *Final Report. Study on gender-based violence in sport*, Lussemburgo 2016.

⁴⁵ Tutti i dati sono estrapolati da M. Hartill, S. Ferracuti, B. Barchielli (a cura di), *General Report Italia. Abusi e violenza nello sport. Tutti i dati della prima ricerca italiana quantitativi e qualitativi*, Nielsen – Un progetto di Change the Game 2023.

conseguenze. Si evince dai dati come le donne abbiano una maggiore predisposizione a scegliere un altro sport (32.6%) e a lasciare il mondo dello sport (37.4%) rispetto agli uomini (27.4% e 27 %).

L'analisi qualitativa, invece, si è basata sulle interviste rilasciate da 16 atleti, non agonisti, dalle quali i ricercatori hanno estratto alcuni nuclei tematici tra cui la frequente colpevolizzazione della vittima che si autoattribuisce la responsabilità della propria esperienza di vittimizzazione, un'eccessiva competizione, l'inadeguatezza degli allenatori che tendono a far sentire sbagliata la vittima alimentando in quest'ultima l'idea di non essere all'altezza di quanto richiesto e la normalizzazione di un sistema che considera fisiologici gesti maliziosi e non consensuali.

Secondo ulteriori studi, la vulnerabilità a cui sono esposti gli sportivi, spesso di genere femminile e minorenni, è determinata da vari elementi tra cui il «rapporto allenatore-atleta, l'intensità della pratica sportiva in giovane età, le esigenze della competizione, il tempo trascorso sul campo o nelle palestre, le procedure di reclutamento dei giovani atleti e la distanza da casa o dall'ambiente scolastico»⁴⁶, tali da rendere unico l'ambiente sportivo.

Accogliendo la definizione offerta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, secondo cui il maltrattamento ricomprende «l'uso intenzionale della forza fisica o del potere, minacciato o effettivo, su un'altra persona o contro un gruppo o una comunità, che provoca o ha un'alta probabilità di provocare lesioni, morte, danni psicologici, cattivo sviluppo o privazione»⁴⁷, si può affermare che gli abusi maturati nel contesto sportivo, anche secondo la principale letteratura in argomento, hanno una natura

⁴⁶ Così, con traduzione nostra, K. Fortier, S. Parent, G. Lessard, *Child maltreatment in sport: smashing the wall of silence: a narrative review of physical, sexual, psychological abuses and neglect*, in *Br J Sports Med* 2020, 4 in cui si riportano le argomentazioni di M. Mountjoy, C. Brackenridge, M. Arrington et. al., *International Olympic Committee consensus statement: harassment and abuse (non-accidental violence in sport)*, in *Br J Sport Med* 2016, 1019-1029.

⁴⁷ Traduzione nostra, tratta da E.G. Krug, L.L. Dahlberg, J.A.Z. Mercy, et al., *World report on violence and health* 2002 (disponibile al link http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42495/1/9241545615_eng.pdf). Il report precisa che l'accostamento del sostantivo potere a quello di uso della forza fisica nella definizione della nozione di violenza ne amplia il significato ricomprendendo anche gli atti che derivano da una relazione di potere, tra cui minacce e intimidazioni, comportamenti omissivi e negligenti, oltre agli abusi fisici e sessuali.

interpersonale⁴⁸, specificatamente di tipo comunitario⁴⁹.

Per perimetrare l'area di significanza del fenomeno, pare molto utile considerare la quadripartizione maggiormente accolta in letteratura con riguardo al contesto sportivo:

(i) maltrattamento fisico ovvero «l'attacco al corpo» dello sportivo attraverso spinte, morsi, pugni, calci, soffocamento e accoltellamento;

(ii) abuso sessuale che ricomprende sia la violenza sessuale nella forma tentata o consumata, sia ipotesi di *image-based sexual abuse*, di *sexting* e di sfruttamento per la produzione di materiale pedopornografico⁵⁰;

(iii) violenza psicologica che consiste in azioni tali da imporre un allenamento eccessivamente faticoso o la prosecuzione dello stesso, una competizione nonostante un infortunio o un parere medico contrario, l'obbligo di eseguire determinati movimenti e, più in generale, *performance* troppo complesse, la somministrazione di sostanze dopanti, la costrizione a seguire diete severe e, dunque, ad adottare uno specifico regime alimentare⁵¹;

(iv) condotta negligente di tipo fisico come il non impedire l'uso di alcool o droghe e l'abbandono in caso di infortuni o in situazioni rischiose per la salute e la sicurezza, ovvero di tipo educativo come impedire agli atleti di recarsi a scuola, o ancora, di tipo emotivo non mostrando interesse nei confronti della sfera psicologica e sociale e favorendo l'isolamento dalla rete familiare, amicale, relazionale⁵².

⁴⁸ Molto interessante lo studio di S. Parent, M.-P. Vaillancourt-Morel, A. Gillard, *Interpersonal Violence (IV) in Sport and Mental Health Outcomes in Teenagers*, in *Journal of Sport and Social Issues* 2022, 323-337, il quale mette in luce la correlazione tra la violenza interpersonale (IV), che coinvolge soggetti minorenni nei contesti sportivi, e l'insorgenza di problematiche di salute mentale quali scarsa autostima, disagio psicologico e disturbo da *stress* post-traumatico (i risultati sono raggiunti attraverso un' intervista che ha coinvolto un campione di 1055 atleti franco-canadesi, di età compresa tra i 14 e i 17 anni).

⁴⁹ E.G. Krug., L.L. Dahlberg, J.A.Z. Mercy, et al., *World report on violence and health*, cit., 6 «Community violence – violence between individuals who are unrelated, and who may or may not know each other, generally taking place outside the home» that «includes youth violence, random acts of violence, rape or sexual assault by strangers, and violence in institutional settings such as schools, workplaces, prisons and nursing homes».

⁵⁰ I. Bjørnseth, A. Szabo, A. *Sexual Violence Against Children in Sports and Exercise: A Systematic Literature Review*, in *Journal of Child Sex Abuse* 2018, 365-385; A. Butchart, A. Phinney Harvey, M. Mian, et al., *Guide sur La Prévention de la maltraitance des enfants: intervenir et produire des données*. Organisation mondiale de la Santé Suisse 2006; M.J. Hartill, *Sexual Abuse in Youth Sport*, New York 2017; M. Hartill, *Concealment of child sexual abuse in sports*, in *Quest* 2013, 241-254; B. Mathews, D. Collin-Vézina, *Child sexual abuse: toward a conceptual model and definition*, in *Trauma Violence Abuse* 2019, 131-148.

⁵¹ K. Fortier, S. Parent, G. Lessard, *Child maltreatment in sport*, cit., 6.

⁵² A.E. Stirling, *Definition and constituents of maltreatment in sport: establishing a conceptual framework for research practitioners*, in *Br J Sports Med* 2009, 1091-1099; interessante uno studio che si interroga sulla posizione

Volendo incasellare la pluralità delle forme di abusi fenomenologicamente ascrivibili al contesto sportivo entro la cornice penalistica si possono richiamare le fattispecie, anche in forma omissiva ove configurabile, di maltrattamenti contro familiari o conviventi, come noto estensibili ai rapporti parafamiliari tra cui quelli basati sull'affidamento (art. 572 Cp)⁵³, di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (art. 571 Cp)⁵⁴, di violenze sessuali e di atti sessuali con minorenni (art. 609-bis Cp, anche aggravate ai sensi dell'art. 609-ter Cp; art. 609-quater Cp), di utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, il cd. *doping* (art. 586-bis Cp)⁵⁵, ma anche di pornografia minorile (art. 603-ter Cp) e di detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater Cp), di pornografia virtuale (art. 600-quater.1 Cp); di diffusione illecita di materiali o video sessualmente espliciti (art. 612-ter Cp) e di illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale (art. 612-quater Cp)⁵⁶, ma ancora di minaccia (art. 612 Cp), di atti persecutori (art. 612-bis Cp) e di molestia (art. 660 Cp).

Tale elencazione, lungi dal voler appiattire il fenomeno entro fattispecie penali anche molto diverse tra loro, vuole sottolineare, però, come possano essere plurime, cangianti e mutevoli le forme di estrinsecazione di una cultura abusante nel contesto di cui ci si occupa.

A ciò si aggiunge la difficoltà legata all'emersione di quei reati che, caratterizzati da «particolari condizioni di vulnerabilità» dovuta a una «posizione particolarmente

di tolleranza assunta da alcuni genitori rispetto agli abusi, specie verbali, perpetrati ai danni dei figli minorenni, da parte degli allenatori nel contesto sportivo, Y. Yabe, Y. Hagiwara, T. Sekiguchi, H. Momma, M. Tsuchiya, K. Kanazawa, M. Koide, N. Itaya, S. Yoshida, Y. Sogi, T. Yan, T. Onoki, E. Itoi, R. Nagatomi, *Parents' Own Experience of Verbal Abuse Is Associated with their Acceptance of Abuse towards Children from Youth Sports Coaches*, in *Tohoku Journal Exp. Med.* 2019, 249-254.

⁵³ Per approfondire si richiama R. Bartoli, *La tutela della persona dalle aggressioni violente*, in M. Bertolino (a cura di), *Reati contro la famiglia*, Giappichelli 2022, spec. 199 ss.

⁵⁴ *Ibidem*, 172 ss. e, in particolare, 248.

⁵⁵ Si segnalano le interessanti considerazioni di A. Miglietta, *Il Doping: un fenomeno complesso*, in *RDS* 2025, 1 ss. volte a mettere in luce lacune e difficoltà interpretative della normativa *antidoping* anche con il richiamo ad alcuni casi emblematici (Il caso di Alex Schwarzer; il caso di Jannik Sinner; il caso di Andreea Raducan; il caso di Filippo Magnini e il caso di Maria Sharapov).

⁵⁶ Per una sistematizzazione del tessuto normativo si rinvia ampiamente a G.M. Caletti, *Habeas corpus digitale. Lo statuto penale dell'immagine corporea tra privacy e riservatezza*, Giappichelli 2024, 41 ss. e sulle fattispecie incriminatrici che intercettano le articolate forme di *image-based sexual abuse* si rinvia a M. Lamanuzzi, *La vittimizzazione della donna in rete: il fenomeno dell'image-based sexual abuse*, in M. Lamanuzzi, C. Mazzucato (a cura di), *Violenza contro le donne*, cit., spec. 159 ss.

debole sul piano sociale e giudiziario”»⁵⁷, scontano una certa indisponibilità alla denuncia, con il conseguente mancato assottigliamento del campo oscuro⁵⁸.

Con riferimento al contesto sportivo, i meccanismi di colpevolizzazione⁵⁹ si oggettivizzano nella paura di ripercussioni sulla propria reputazione e credibilità, anche a causa dell'esposizione mediatica, nel timore di compromissione della carriera, dato il rischio di essere ostracizzati dalla propria rete di consensi, nell'imbarazzo, nella vergogna, nel mancato riconoscimento della forma di abuso e nella difficoltà di uscire dal ciclo della violenza⁶⁰, nella paralisi dettata dal trauma, nei pensieri intrusivi, negli incubi notturni, negli stati d'ansia e di disagio psichico, nelle pratiche di autocontrollo eccessivo, ad esempio del peso, per evitare di rivivere la violenza psicologica già subita; nell'abbandono dello sport e nella sfiducia nelle istituzioni tutte, non solo, cioè, in quelle sportive.

Il fenomeno, dunque, può essere oggetto di riflessione su due livelli. Un primo livello, su cui maggiormente si concentra la giustizia tradizionale⁶¹ che, per definizione, «"pensa solo per autori"»⁶² riguarda la dinamica del binomio autore del reato-vittima. Un secondo livello che solleva, invece, questioni di cultura e di valori istituzionali in cui, oltre e accanto alle condotte del singolo, si osserva e si indaga la prassi di gestione dei rapporti e delle relazioni intrinsecamente abusanti⁶³. Il primo livello è visibilmente incompleto, anche e soprattutto in termini preventivi, perché si sofferma solo sulla 'storia breve' ed esclusivamente sulle responsabilità individuali, senza considerare la dimensione organizzativa e istituzionale, data dal contesto specifico, e come essa possa costituire un fattore propulsivo per il proliferare di condotte abusanti in uno scenario, come quello dello sport, esposto alla vulnerabilità.

⁵⁷ G. Forti, *L'immane concretezza*, cit., 257.

⁵⁸ Sulla nozione di campo oscuro, *Ibidem*, 64.

⁵⁹ Il riferimento è al *victim blaming*, ampiamente studiato in letteratura, in forza del quale scattano in capo alla vittima meccanismi di responsabilità per l'accaduto e la convinzione di meritarsi forme di biasimo e di rimprovero.

⁶⁰ Come noto la teorizzazione, con riguardo alle relazioni strette, si deve a L.E. Walker, *The Battered Woman*, New York 1979.

⁶¹ E, in verità, anche la giustizia mediatica che, in modo molto semplicistico, tende a mostrificare l'autore e a glorificare la vittima, ex multis V. Manes, *Giustizia mediatica. Gli effetti pervasivi sui diritti fondamentali e sul giusto processo*, Bologna 2022.

⁶² G. Forti, *L'immane concretezza*, cit., 254.

⁶³ In linea con i nostri discorsi paiono di grande interesse i risultati frutto di una ricerca da cui emerge come siano propri i dirigenti a legittimare e a sostenere, quindi il livello istituzionale, comportamenti e condotte abusanti che possono caratterizzare le pratiche sportive, F. Jacobs, F. Smits, F., A. Knoppers, 'You don't realize what you see!': *The institutional context of emotional abuse in elite youth sport*, in *Sport in Society* 2017, 126-143

3. Svolto questo ampio inquadramento fenomenologico occorre, dunque, riflettere in che termini e sotto quale angolazione la giustizia riparativa, con il suo metodo, potrebbe esprimere potenzialità e adattabilità, tenuto conto dei valori di cui si fa portatrice e delle pratiche con cui si propone, anche in chiave preventiva, rispetto all'esperienza di vittimizzazione, in particolari rapporti di affidamento, quali quelli che si sviluppano nell'ambito delle organizzazioni e istituzioni sportive, per l'emersione e il conseguente smantellamento di una cultura istituzionale, volontariamente o involontariamente, abusante.

L'attenzione al contesto organizzativo e alle forme di violenza strutturale nasce dall'idea che le istituzioni possano essere considerate un punto di partenza in cui, proprio a causa del sistema e della cultura istituzionale, l'abuso possa manifestarsi, radicarsi e persistere, ma al contempo possano essere apprezzate quale luogo di reindirizzo e di trasformazione per attivare un ripensamento dell'assetto organizzativo in chiave correttiva.

Il dato normativo che consente di intrecciare la giustizia riparativa e le sue potenzialità nella rimozione delle cause strutturali presenti nel contesto delle organizzazioni sportive, in cui possono essere perpetrate condotte di abuso e violenza, è rappresentato dalla recente Riforma dello Sport che prevede, da un lato, l'obbligo per le organizzazioni sportive di predisposizione e adozione di modelli organizzativi e di controllo nonché di codici di condotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, d.lgs. 28.2.2021, n. 39⁶⁴ e, dall'altro lato, la nomina di un responsabile della protezione dei minori allo scopo di contrastare ogni tipo di abuso e di violenza sui giovani sportivi e di proteggerne l'integrità fisica e morale (ex art. 33, comma 6, d.lgs. 28.2.2021, n. 36).

Entrambi i decreti legislativi, nell'orbita della risistemazione dell'ordinamento sportivo, sono accomunati dall'obiettivo di prevenire illeciti nel contesto sportivo e di favorirne l'emersione ove già presenti, investendo su schemi operativi volti a intercettare le aree di rischio. Appare evidente come tali scelte del legislatore operino nella direzione di declinare il progetto preventivo che caratterizza il Sistema 231⁶⁵ in

⁶⁴ E al co. 4, obbliga le società e le associazioni già dotate di un modello organizzativo e di gestione, ai sensi del d.lgs. 8.6.2001 n. 231, a integrarlo sulla base di quanto previsto per la disciplina speciale.

⁶⁵ Ci si riferisce al *corpus* normativo che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti di cui al d.lgs. 231/2001.

quello Sportivo⁶⁶.

La delibera n. 255/2023¹² della Giunta Nazionale del CONI ha adempiuto al recepimento, a livello sportivo nazionale, delle richiamate novelle legislative prevedendo l'adozione del Modello di Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati (Regolamento *Safeguarding*) e l'istituzione dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* e la prescrizione per Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e Associazioni Benemerite di redigere Linee Guida⁶⁷ e di predisporre modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva (c.d. MOCAS) e codici di condotta dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra forma di discriminazione⁶⁸.

In particolare, l'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di *Safeguarding* nei principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione⁶⁹ prescrive, all'art. 5, che i modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva stabiliscano almeno (i) le modalità di prevenzione e di gestione del rischio in relazione ai fenomeni di abusi, violenze e discriminazioni, (ii) i protocolli di contenimento del rischio stesso e la gestione delle segnalazioni, (iii) gli obblighi informativi in materia e, all'art. 6, dispone che i modelli organizzativi prevedano degli strumenti di prevenzione e gestione del rischio, attraverso una mappatura delle attività e delle aree a rischio. All'art. 7, inoltre, viene precisato come il modello organizzativo debba prevedere adeguate misure per la gestione delle segnalazioni⁷⁰.

⁶⁶ Sulla sostanziale equivalenza tra il Modello Sportivo e il Modello 231 si legga C. Bonzano, *Safeguarding: brevi spunti sui profili (para)penalistici*, in *RDS* 2025, 287-292.

⁶⁷ Si precisa che FSN/EPS/DSA/AB hanno adempiuto agli obblighi contenuti nella delibera CONI, emanando le proprie Linee Guida e il proprio Regolamento e prevedendo, altresì, precise sanzioni disciplinari in caso di mancata osservanza.

⁶⁸ In questi termini la ricostruzione è offerta da I. Tornesello, J. Bevilacqua, *Safeguarding: riflessioni e criticità alla luce dei primi provvedimenti degli organi di giustizia sportiva*, in *RDS* 2025, spec. 3 ss., a cui si aggiunge che «La citata delibera introduce l'obbligo di nomina, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche e per le Società Sportive Dilettantistiche, di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, mentre per tutte organizzazioni sportive già citate (FSN/EPS/DSA/AB) l'obbligo di nomina di un Responsabile delle politiche di *Safeguarding*, con compiti di controllo sulle ASD e SSD circa l'adozione dei modelli e dei codici di condotta».

⁶⁹ Liberamente consultabile al link <https://www.endas.it/contents/uploads/2023/09/Principi-Fondamentali-CONI-per-Prevenzione-e-Contrasto-Abusi.pdf>.

⁷⁰ Lett. d «la predisposizione, in ambito sociale, di un sistema affidabile e sicuro di segnalazione di comportamenti lesivi, che garantisca tra l'altro la riservatezza delle segnalazioni nonché la tempestiva ed efficace gestione delle stesse» oltre all'adozione di apposite misure che prevenivano qualsivoglia forma di vittimizzazione

La figura del Responsabile delle politiche di *Safeguarding*, gravato da oneri di vigilanza sull'adeguatezza e l'efficacia del Modello Sportivo, è chiamato a proporre le modifiche che ritiene opportune e necessarie, processare le segnalazioni e seguire l'*iter* dei procedimenti disciplinari per la violazione della normativa in materia di *Safeguarding*, oltre che promuovere attività di formazione. Tale figura, definita come «una vera e propria rivoluzione culturale, un nuovo modo di pensare, programmare, agire e proteggere»⁷¹, pare un anello essenziale del meccanismo di prevenzione e monitoraggio che, garantendo riservatezza e rapidità nella raccolta e nella trasmissione delle comunicazioni, potrebbe contribuire a scardinare un sistema spesso basato sul silenzio⁷².

Pur non tacendo alcune criticità già sottolineate nell'attuazione della novella legislativa anche attraverso il confronto con gli indirizzi giurisprudenziali in ambito sportivo⁷³, ciò che si vuole evidenziare, in questa sede, è come la Riforma dello Sport si collochi sulla scia di quanto già previsto con il Decreto 231 e tenda a un modello politico-criminale che, assorbendo l'idea per cui «la minaccia della sanzione concentrata sulle persone fisiche operanti nella e per l'organizzazione lascia inalterate le cause più profonde»⁷⁴, valorizzi il senso e l'operatività dei meccanismi di contenimento dei rischi con il coinvolgimento dell'organizzazione e con l'obiettivo di imprimere una direzione strategica alle dinamiche dell'istituzione.

Come noto la prospettiva è completamente rovesciata rispetto ai meccanismi di deterrenza classici focalizzati sul singolo – che pure, per il vero, fanno capolino

secondaria di coloro che compiano o supportino qualcuno nel presentare una denuncia o una segnalazione o solo manifestino l'intenzione di farlo, rendano testimonianza in procedimenti in materia di abusi, violenza o discriminazione (lett. e) e di misure e iniziative che sanzionino segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede (lett. f.)

⁷¹ S. Scarfone, *Safeguarding*, in *RDS* 2025, 2.

⁷² L'art. 5, co. 2, dei Principi fondamentali del CONI, prevede come i modelli organizzativi «stabiliscono altresì funzioni, responsabilità nonché requisiti e procedure per la nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni di cui alla delibera della Giunta Nazionale del CONI del 25.7.2023, n. 255 e ne garantiscono la competenza, nonché l'autonomia e l'indipendenza anche rispetto all'organizzazione sociale. I modelli garantiscono l'accesso di tale Responsabile nonché del Responsabile per le politiche di *safeguarding* federale alle informazioni e alle strutture sportive, anche mediante audizioni e ispezioni senza preavviso, nonché favorendo la collaborazione dei tesserati e di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva»; C. Bonzano, *Safeguarding: brevi spunti sui profili (para)penalistici*, cit., 290 sottolinea la sovrapponibilità con l'Organismo di vigilanza (di cui all'art. 6 del d.lgs. 231/2001).

⁷³ Per approfondire si rinvia a I. Tornesello, J. Bevilacqua, *Safeguarding: riflessioni e criticità alla luce dei primi provvedimenti degli organi di giustizia sportiva*, cit., 3 ss.

⁷⁴ A. Visconti, *Crimine organizzativo*, in C. Piergallini, G. Mannozi, C. Sotis, C. Perini, M. Scoletta, F. Consulich (a cura di), *Studi in onore di Carlo Enrico Paliero*, Parole dal lessico di uno studioso, Tomo III, Milano 2022, 1333.

nell'ambito di cui si discorre, con riferimento alla prospettazione di un'ulteriore ipotesi di DASPO – in quanto l'adeguata protezione viene perseguita attraverso il modello di organizzazione, gestione e controllo, quale «supporto materiale del dovere organizzativo», che deve tradursi in «regole autonormate» all'interno di un «programma di autodisciplina» con l'obiettivo di «mappare le aree esposte al rischio reato», «forgiare regole cautelari orientate a ridurre il rischio», «predisporre adeguati meccanismi di controllo sulla funzionalità del modello e sulla necessità di adeguamenti» e «prevedere un sistema disciplinare rivolto a sanzionare i comportamenti devianti, implementato dai meccanismi di scoperta/chiarimento degli illeciti»⁷⁵.

La cifra stilistica che caratterizza il Modello 231, e che dunque può estendersi al Modello Sportivo segnando un cambio di passo, si manifesta non solo nel risultato di conformità atteso dall'adozione dei modelli organizzativi, quanto piuttosto nel metodo scelto che punta a ottenere l'adesione attraverso il coinvolgimento diretto proprio dei soggetti da cui ci si aspetta un comportamento conforme, muovendo dalla consapevolezza che è l'organizzazione a conoscere meglio di chiunque altro il proprio assetto organizzativo. Da questo angolo prospettico lo snodo in chiave preventiva poggia sul potenziamento di una partecipazione dialogica e improntata alla collaborazione tra l'organizzazione e le articolazioni interne, con finalità preventive. E, allo stesso modo, di fronte al fallimento del modello preventivo approntato, il «riorientamento alla legalità» viene guidato dall'adempimento delle condizioni riorganizzative, riformando il modello organizzativo partendo da ciò che non ha funzionato e dimostrando di aver «appreso dai propri errori»⁷⁶, rimuovendo le carenze organizzative causative dell'illecito, con il chiaro l'obiettivo di evitarne la ripetizione.

A un simile obiettivo di riallineamento nei binari della legalità, attraverso la

⁷⁵ I vari punti del programma di autodisciplina volto a dare corpo ai modelli di prevenzione sono tratti da C. Piergallini, *Paradigma dell'autocontrollo penale*, in M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti (a cura di), *Studi in onore di Mario Romano*, Napoli 2011, 2056 s.

⁷⁶ Molto interessanti gli studi di sociologia delle organizzazioni e, a tal riguardo, si richiama M. Catino, *Miopia organizzativa. Problemi di razionalità e previsione nelle organizzazioni*, Bologna 2009, 161 s. secondo cui «Se il fine è assegnare la colpa, come nell'approccio alla persona, la ricostruzione della catena causale spesso si ferma quando viene individuato qualcuno o qualcosa di appropriato rispetto alla colpa. Il risultato è che si ottengono analisi superficiali con conoscenza limitata, che non consentono riorganizzazioni di sistema tali da prevenire il riaccadere di eventi simili. Nell'approccio al sistema, il focus è sull'apprendimento, con l'obiettivo di rendere l'organizzazione più sicura: l'enfasi dell'analisi si sposta quindi dalle cause individuali alla comprensione degli incidenti in termini di «ragioni», del perché gli eventi e gli errori sono accaduti».

comprensione delle cause e la correzione dei processi, potrebbe giovare il contributo della vittima e degli altri soggetti appartenenti al contesto istituzionale di riferimento, offrendo un «apporto conoscitivo e di riflessione anche ai fini dell'analisi del rischio concretizzatosi e dell'individuazione delle più opportune attività cd. conformative⁷⁷ consistenti in impegni comportamentali volti alla prevenzione di ulteriori analoghi illeciti e all'eventuale correzione dei fattori organizzativi che hanno contribuito alla causazione dell'evento»⁷⁸.

In questo scenario si ritiene che un simile obiettivo possa essere meglio raggiunto attraverso il ricorso ai programmi di giustizia riparativa⁷⁹, a cui potrebbe prendere parte anche la persona giuridica⁸⁰, sia come vittima che come persona indicata come l'autore dell'offesa⁸¹, a cui si somma l'apertura alla comunità, intesa come familiari, gruppi di famiglie, associazioni di vittime, cittadini, enti o associazioni rappresentativi degli interessi lesi, ma anche come istituzioni, tra cui le amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti Locali e le altre autorità regolatorie.

Un simile processo dialogico e condiviso⁸² potrebbe generare degli effetti 'special-

⁷⁷ Per attività conformative si mutua la definizione da C. Mazzucato, *La giustizia riparativa in ambito penale ambientale. Confini e rischi, percorsi e potenzialità*, in *La mediazione dei conflitti ambientali. Linee guida operative e testimonianze degli esperti*, Milano 2016, 154 «le attività dette conformative, consistenti in impegni comportamentali precisi e concreti e svolti in special modo all'osservanza, per il futuro, dei precetti penali trasgrediti, alla prevenzione di ulteriori illeciti, e alla eventuale 'correzione' dei fattori (organizzativi o altro) che, specie nei reati colposi, hanno determinato la causazione dell'evento lesivo o pericoloso».

⁷⁸ Citando D. Stendardi, *Disposizioni del D.lgs. 231/2001 a matrice riparativa e possibili intrecci con gli strumenti della Restorative Justice*, in *www.giurisprudenzapenale.com*, 2020, 11 in cui l'A. sostiene che «il d.lgs. 231/2001 rappresenta il miglior tentativo del legislatore italiano di sganciarsi dalla tradizionale impostazione retributiva e ripensare alla prevenzione e alla promozione della tutela dei beni giuridici in termini più razionali. Le costellazioni di possibilità che il decreto continuamente offre all'ente per evitare o ridurre l'impatto delle sanzioni richiama la *regulatory pyramid* proposta da J. Braithwaite nella sua teoria della *responsive regulation*».

⁷⁹ Si veda R.A. Ruggiero, *Giustizia riparativa e responsabilità degli enti*, in *DPP* 2023, 110 ss.

⁸⁰ Come emerge dalla *Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134*, cit., 366.

⁸¹ Cfr. art. 35 d.lgs. 231/2001 «all'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili».

⁸² Su Cass. Sez. II, 9.2.2016 n. 11209 e su Cass. Sez. II, 28.11.2013 n. 2383 è molto interessante il commento offerto da D. Stendardi, *Disposizioni del D.lgs. 231/2001 a matrice riparativa*, cit., 13 ss. e spec. 14 «le iniziative risarcitorie e quelle riparatorie non possono essere unilaterali né possono rimanere circoscritte a decisioni interne all'organizzazione. L'apertura di un confronto con le persone offese e con gli altri soggetti che potrebbero aver subito le conseguenze dall'illecito rappresenta pertanto un percorso necessario, non solo per raggiungere l'accordo risarcitorio e riparativo ma – già prima – anche per individuare correttamente i soggetti ai quali offrirlo. Sarà pertanto necessario un preliminare percorso di chiarimento in merito a quanto accaduto, alle relative conseguenze e agli interessi coinvolti. Come è stato già osservato da altri, tale percorso potrebbe trarre grande beneficio dal supporto di facilitatori esperti e dagli strumenti della Giustizia Riparativa, sia per favorire un dialogo costruttivo tra l'ente, le vittime, eventuali rappresentanti della comunità o enti e associazioni

general' preventivi con una indubbia valenza *ex post*, ma anche con la capacità di irradiarsi *ex ante* su ciò che non è avvenuto.

L'attenzione alla multidimensionalità dell'offesa, senza mai spostarsi dai principi che guidano la penalità, valorizzando «la 'salienza' delle vittime»⁸³ e con esse l'emersione di bisogni ed esigenze reali, consente di riflettere, in modo dialogico e partecipato, più sul fattore danno che sul fattore colpa e, dunque, sugli aspetti organizzativi e culturali dell'organizzazione⁸⁴ per «apprendere da ciò che è andato storto», anche in situazioni a elevata complessità.

L'incontro tra tutti i soggetti coinvolti, in un dialogo volontario, consensuale e confidenziale può rappresentare un «fenomeno di crescita»⁸⁵ per la realtà interessata da condotte illecite, per sviluppare regole di integrità partendo proprio dalle 'minacce'. L'avvalersi dei programmi di giustizia riparativa, anche per intervenire e incidere sugli essenziali elementi di contesto e non solo su quelli interpersonali, apre, infatti, all'importanza di svolgere un lavoro di rete in grado di accogliere più voci e più punti di vista, traslando l'attenzione dalla sola *performance* e potenziando, così, la comunicazione efficace dei valori che promuove lo sport⁸⁶.

Questi ultimi spunti paiono, tra l'altro, sintonici con la valorizzazione dello sport quale strumento di prevenzione dei reati in grado di mettere al centro i giovani come agenti di cambiamento⁸⁷, manifestato anche dall'introduzione del riferimento allo sport nella Carta costituzionale, all'art. 33, ultimo comma, secondo cui «La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».

rappresentativi di interessi lesi dal reato sia per rappresentare in seguito all'autorità procedente che le iniziative rimediali sono state assunte coinvolgendo effettivamente i titolari dei beni giuridici offesi dal reato».

⁸³ Così G. Forti, *Introduction*, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti, S. Giavazzi (a cura di), *Victims and corporations. Legal challenges and empirical findings*, Milano 2018, 10 che sottolinea come sia importante, a fini preventivi, considerare le ripercussioni personali e umane delle proprie scelte e azioni perché «the more vividly such victims are fixed in the mind, the more way hope they will be enshrined in the heart».

⁸⁴ Sul punto anche A. Nieto Martín, R. Calvo Soler, *Justicia Restaurativa Empresarial. Un modelo para armar*, Madrid 2023, 191 proprio con riferimento all'utilizzo dei programmi di giustizia riparativa nel caso di organizzazioni e corporations.

⁸⁵ Si traduce l'espressione '*growth phenomenon*' di I. Aertsen, *Restorative justice for victims of corporate violence*, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti, S. Giavazzi (a cura di), *Victims and corporations*, cit., 253.

⁸⁶ Si segnala come ci siano delle iniziative volte a lavorare a livello di cultura e sensibilità nelle organizzazioni sportive anche promuovendo la formazione degli operatori del settore, come cicli di incontri con docenti e professionisti. Occorrerebbero, tuttavia, investimenti più capillari, sistematici e di maggiore impatto economico.

⁸⁷ Come richiede uno dei quattro pilastri per l'attuazione della Dichiarazione di Doha adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella risoluzione 70/174.

In quest'ottica, la giustizia riparativa può davvero avere una valenza trasformativa laddove si preoccupi non solo degli aspetti interpersonali, ma anche di quelli sistemici per informare la politica, la pratica, le procedure, le strutture e i sistemi⁸⁸.

⁸⁸ J.J. Llewellyn, *Transforming restaurative Justice*, in *The International Journal of Restorative Justice* 2021, 374-395.